

Scuderia Automobilistica “Speed Cars”

Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO

Articolo - 1 - Denominazione e sede

È costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata **Scuderia Automobilistica “Speed Cars”** Associazione Sportiva Dilettantistica “S.A.P.C.”

L'Associazione ha sede legale in: Corso Belgio 108 - 10153 TORINO

la variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo - 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione né nonché i fondi, riserve e capitale.
2. La Scuderia Speed Cars, sportiva e culturale per la conservazione del patrimonio storico Automobilistico, collega all'organizzazione le attività sociali quali; giri turistici, mostre, raduni statici, dinamici e attività musicale.
3. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini Sportivi da parte del CONI anche tramite l'affiliazione ad un ente di promozione Sportiva o registro Automobilistico quali il **R.I.V.S. Registro Italiano Veicoli Storici** o l'**ACSI Associazione Centri Sportivi Italiani** o altro organismo emanazione della **F.I.A. Federazione Internazionale dell'Automobile**, se da questo delegata, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'Attività Sportiva Dilettantistica connessa alla disciplina dell'AUTOMOBILISMO; essa si prefigge di propagandare lo sport automobilistico, di tutelare gli interessi degli automobilisti sportivi e dei piloti ad essa associati, di promuovere, organizzare e di partecipare a competizioni e manifestazioni sportive automobilistiche di qualsiasi genere e di far avvicinare allo sport automobilistico ed alla sua storia un sempre maggior numero di appassionati, ben si intende che lo scopo

dell'associazione non potrà mai essere contrario alle norme della commissione Sportiva Automobilistica Italiana (C.S.A.I.).

4. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie o di prestazioni volontarie personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n.133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo - gestionale a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi e utili.

5. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate o degli Enti di Promozione Sportive riconosciuti dal (CONI) cui l'Associazione stessa delibera di aderire.
6. L'Associazione richiederà il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI nei modi e nelle forme che vengono stabilite dallo stesso Ente dell **C.S.A.I.** e comunque dalla Federazione o dall'Ente di Promozione cui l'Associazione intende aderire.
7. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

8. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti della **C.S.A.I.** e comunque della Federazione o Ente di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione della Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche affiliate.
9. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e tecnici sportivi tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
10. È fatto obbligo ai piloti di apporre sulla vettura le decalcomanie adesive dell'associazione, delle decalcomanie dovranno essere richieste al momento dell'iscrizione alla segreteria.
11. Gli sponsor di scuderia hanno la prevalenza su quelli personali a meno che gli associati dichiarino i propri sponsor all'inizio della stagione sportiva o al momento dell'iscrizione, nell'ipotesi in cui questa sia successiva all'inizio della stagione stessa.

Articolo - 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati come previsto dall'art. 16 del presente statuto.

Articolo - 4 - Ammissione dei soci

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi al titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi ad ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e affiliata a dei loro organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare domanda al consiglio direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita dall'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.
4. In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale, il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minore.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazione temporanee alla vita associativa; resta salvo il diritto di recesso da parte del socio.
6. L'Associazione si impegna a tesserare alla federazione **C.S.A.I.** o ad altra federazione sportiva nazionale (F.S.N.) o Ente di Promozione Sportiva (E.P.S.) per le relative discipline di appartenenza a tutti i propri atleti, tecnici e dirigenti.

Articolo - 5 - Soci e loro categorie

I soci si distinguono in:

- **Soci Fondatori**: coloro che sono intervenuti nella fase costruttiva dando vita all'Associazione.
- **Soci Piloti**: sono i soci che ne facciano domanda e versino le quote associative fissate dal Consiglio Direttivo in ogni anno sociale ed essendo stati accettati dal Consiglio diventino i componenti della scuderia che partecipano come pilota o copilota a gare automobilistiche e manifestazioni automobilistiche in genere.
- **Soci Sostenitori**: sono tutti coloro che non svolgono attività sportiva ed essendo simpatizzanti dello sport automobilistico in genere, ed in particolare della presente associazione, ne facciano domanda e versino le quote associative

fissate dal Consiglio Direttivo in ogni anno sociale e vengano accettati dal Consiglio stesso.

- **Soci Onorari**: sono quei personaggi che, per particolari benemerenzia sportive o sociali, venissero proclamati tali dal Consiglio Direttivo.

Essi non sono tenuti al pagamento delle quote sociali, possono partecipare alle assemblee, ma non vi hanno diritto di voto; la distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti, tranne che per i soci onorari che non hanno diritto di voto. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che non svolte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo. (Il numero degli associati è illimitato).

Articolo - 6 - Diritto dei soci

Tutti i soci hanno eguali diritti e possono:

1. Frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.
2. Prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i colori dell'Associazione.
3. Partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione.
4. Intervenire e discutere alle assemblee generali, presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo.
5. Partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio.
6. Esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo.
7. Essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 4 del presente Statuto.
8. Esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale. Tutti i soci maggiorenni godono sin dal momento dell'ammissione del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Articolo - 7 - Doveri dei soci

Tutti i soci hanno il dovere di:

1. Osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva.
2. Mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa.
3. Versare puntualmente le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo.
4. Astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Articolo - 8 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

1. Dimissione volontaria.
2. Morosità protrattasi per oltre 12 mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
3. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
4. Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art.29 del presente Statuto.
5. Decesso.

Al socio dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente punto n.3 assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato stesso ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo - 9 - Quote sociali

1. Quota associativa annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo che può essere differenziata a seconda della categoria di appartenenza dei Soci o dei servizi da loro utilizzati.

2. Quota associativa per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo al momento della domanda per i nuovi soci e per gli altri di anni in anni entro il 30 gennaio.

La quota associativa non è rivalutabile ma variabile e non è trasmissibile a terzi, fatto salvo in caso di morte.

Articolo - 10 - Sanzioni per i soci

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni: Avvertimento / Ammonizione / Diffida / Ammenda / Sospensione a tempo illimitato / Radiazione.

Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

Articolo - 11 - Organi

Gli organi sociali sono: l'Assemblea generale dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo.

Articolo - 12 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Le Assemblee sono presiedute di norma dal Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e se necessario due scrutatori con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e se nominati dai due scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo - 13 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Avranno diritto al voto solo gli Associati maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto, contro tale decisione, è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo - 14 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione postale ordinaria o elettronica da parte del Presidente almeno 10 giorni prima, data stabilita per la riunione, oppure mediante affissione presso la bacheca situata in sede e nei luoghi ove viene svolta l'attività sportiva.

Nella convocazione, devono essere indicati, luogo ed ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e se già stabiliti, il giorno, luogo ed ora della seconda convocazione.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo ed è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dall'anno sociale successivo, per discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente; discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo, l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione; tra i Consiglieri eletti inoltre, su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti

dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 12.

Articolo - 15 - Validità Assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti $\frac{1}{2}$ degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di un massimo di una delega.

Tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria, non raggiungendo il numero dei voti, saranno rimandate in seconda convocazione e saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti, deliberando con il voto dei presenti ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre, il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo - 16 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria viene convocata a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione postale ordinaria o elettronica da parte del Presidente almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione, oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l'attività sportiva almeno 20 giorni prima della data fissata, specificando, il giorno, luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, giorno, luogo e ora della seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

Approvazione e modificazione dello **Statuto Sociale** - atti e contratti relativi a diritti **reali immobiliari** - **scioglimento dell'Associazione** e modalità di **Liquidazione**.

Articolo - 17 - Elezione delle Cariche Sociali

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni, sono onorifiche, e sono a titolo gratuito.

Le cariche sociali, s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

L'elezione degli organi dell'associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto o palese a discrezione dell'assemblea dei soci.

Il **Consiglio Direttivo** dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'assemblea sociale, ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di preferenze, saranno designati, i primi della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo un quinquennio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.

Il **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.

Articolo - 18 - Eleggibilità ed Incompatibilità

Possono ricoprire cariche sociali i soci maggiorenni, regolarmente tesserati dalla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative e che:

- a) Non ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
- b) Non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
- c) Non siano assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Articolo - 19 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, comunque sempre in numeri dispari determinato dall'assemblea dei soci ed eletti dall'assemblea stessa.

- **Il Presidente**

- **Il Vice Presidente**
- **Il segretario Amministrativo**
- **Il Tesoriere**
- **Il Direttore Sportivo**

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, le deliberazioni verranno adottate a maggioranza, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice, in caso di parità prevale sempre il voto del Presidente, qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio sarà sostituito nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea dei soci, in caso di parità vale il primo sorteggiato.

Decade dal Consiglio Direttivo il socio che dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando:

- a) L'Assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- b) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza di suoi componenti, questi casi, l'ordinaria amministrazione fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario, lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Articolo - 20 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo - 21 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci entro i termini stabiliti dal presente Statuto;
- b) Redigere una relazione tecno-sportiva dell'anno precedente da sottoporre all'assemblea stessa;
- c) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
- d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli Associati;
- e) Deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- f) Adottare provvedimenti sanzionatori verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g) Programma sportivo e campionato sociale;
- h) Attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei Soci;
- i) Convertire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- j) Nominare in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- k) Applicare tutti i regolamenti del presente Statuto;
- l) Impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'assemblea sociale;
- m) Stabilire l'importo delle quote sociali e i termini di pagamento,
- n) Deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- o) Stipulare accordi di pubblicità e sponsorizzazione o quanto possa favorire un miglioramento dall'Associazione.

Articolo - 22 - Il Presidente

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, controlla il funzionamento dell'Associazione nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) Provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- b) Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c) Firma gli atti e ne delega la firma;
- d) Può stipulare aperture di conto corrente con istituti di Credito e rilasciare deleghe per operare su di essi al tesoriere, nell'ambito della disponibilità dei conti;
- e) Convoca l'Assemblea sociale, in caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto o in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

Articolo - 23 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo - 24 - Il Segretario/Amministrativo Tesoriere- Il Direttore Sportivo

Il Segretario/Amministrativo tiene l'archivio e i libri del Consiglio e delle assemblee, dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'Associazione e si fa carico della tenuta dei libri contabili.

A lui è rimessa particolarmente la funzionalità dell'Associazione e il collegamento degli organi tra loro.

Il Segretario/Tesoriere può essere nominato dal Consiglio anche tra i Soci non facenti parte del Consiglio stesso.

La carica può essere assunta anche dal Presidente o dal Vice Presidente.

Il Tesoriere è responsabile della cassa, provvede alla riscossione, delle entrate, delle sanzioni e delle quote, provvede ai pagamenti, egli riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo, la situazione economica.

Il Direttore Tecnico Consigliere o non, sovrintende all'attività agonistica dell'Associazione, propone al Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno il programma sportivo sociale nonché il Campionato Sociale; egli attende altresì, alla organizzazione amministrativa per la partecipazione dei Piloti alle varie gare.

Articolo - 25 - Esercizio Sociale e Rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1[^] gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Entro **quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, oltre ad una relazione Tecno-Sportiva da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei contratti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo - 26 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai soci, da privati o da Enti. Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite;
- d) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;

- e) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- f) dagli introiti derivanti da accordi di pubblicità o sponsorizzazione od ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- g) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai Soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai Soci di materiale ed abbigliamento sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

Articolo - 27 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale: **Collegio dei Probiviri**- composto da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo fra i Soci dell'Associazione non aventi cariche specifiche e costituito secondo le regole previste dalla federazione C.S.A.I. E comunque dalla F.S.N. o E.P.S. per le discipline di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originale la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitro avrà sede in e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione C.S.A.I. e comunque dalla

F.S.N. o E.P.S. per le relative discipline di appartenenza di cui alla prima parte del presente articolo.

Articolo - 28 - Clausola Compromissoria

Il Presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo - 29 - Scioglimento dell'Associazione

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i 3/4 dei voti favorevoli dei Soci aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 5 di questo Statuto.

Non è ammesso il voto per delega.

Deliberando lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo - 30 - Norme di Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della C.S.A.I. e comunque dalla F.S.N. o E.P.S. per le relative discipline di appartenenza e in subordine le norme degli art.36 e seguenti del Codice Civile.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il CONI o le Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva alle quali L'Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato. Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci del